

AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G. N. 9321/2021, con Ordinanza n. 5827/2021, ha disposto, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar del Lazio. Il ricorso R.G. N. 9321/2021 è stato proposto dal sig. De Maio Vittorio, nato a Napoli e residente in Caserta - Tuoro alla via M.G. Agnesi n. 15, C.F. DMEVTR82D04F839J, contro Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Caserta, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: a) del Decreto, ignoti data e numero, dell'Ambito Territoriale di Caserta con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado ADSS; b) della graduatoria provinciale dell'Ambito Territoriale di Caserta ripubblicata per l'a.s. 2021/2022, relativa alla classe di concorso sostegno nella Scuola Secondaria di II grado ADSS, nella parte in cui non include il ricorrente; c) del decreto, ignoti data e numero, di pubblicazione della GPS di cui al punto che precede; d) della nota prot. n. 0025348 del 17/08/2021, del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a firma del Dirigente Dott.ssa Paola Folli, nella parte in cui dichiara e comunica che i "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera non sono ammissibili a riconoscimento; e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo", in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente; f) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale anche non conosciuto, inoltre, per l'accertamento e la declaratoria della validità del titolo di specializzazione d'insegnante di sostegno conseguito all'esito del percorso di abilitazione seguito dal ricorrente e, quindi, del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione all'insegnamento per il sostegno conseguito in Spagna "Curso Superior De Especializacion En Atencion A Las Necesidades Especificas De Apoyo Educativo" presso l'Universidad Cardenal Herrera – CEU di Valencia (Spagna), nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il reinserimento nella graduatoria provinciale di Caserta cl.co. ADSS per l'a.s. 2021/2022.

IN FATTO: Il dott. Vittorio De Maio, odierno ricorrente, è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita in Spagna, per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche). Tale titolo è stato riconosciuto in Italia con decreto del Ministero dell'Istruzione, emesso in data 16.12.2020, con prot. n. 2111. L'odierno ricorrente ha, inoltre, frequentato in Spagna, presso l'Universidad Cardenal Herrera – CEU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicacion di Centro de Castellon, il "Curso Superior de Especializacion in Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo" – Corso di Specializzazione Superiore in Attenzione ai Bisogni Specifici di Sostegno Educativo, corso post-universitario di certificazione

delle competenze per la professione di docente di sostegno. Conseguentemente, il suddetto ricorrente, dopo aver ottenuto la c.d. ‘Certificacion academica’, cioè il documento rilasciato dall’Università spagnola presso la quale ha conseguito il suddetto titolo di specializzazione, che ha certificato il diritto dello stesso alla qualifica di docente di sostegno, ha avviato, con istanza del 21/07/2020, formale richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di II grado, interessando il Ministero dell’Istruzione. Successivamente, a seguito dell’intervenuta pronuncia del TAR che, in tema di riconoscimento dei titoli universitari conseguiti all’estero, ha dichiarato la sussistenza della competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, il ricorrente, in data 07/05/2021, ha inoltrato nuovamente la richiesta di riconoscimento del titolo de quo alla quale è stato assegnato il n. 8841. Tale ultimo titolo conseguito dal ricorrente, infatti, poiché consente l’esercizio della professione di docente di sostegno in Spagna e, quindi, nello Stato 4 membro in cui è stato conseguito, legittima il titolare ad avviare nello Stato membro di destinazione, nel caso di specie l’Italia, il procedimento per il relativo riconoscimento. Il Ministero dell’Università e Ricerca, tuttavia, ad oggi non ha dato riscontro alla domanda di riconoscimento presentata dal ricorrente. In attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 il ricorrente ha fatto istanza, all’Ufficio scolastico regionale per la Campania ATP di Caserta, di inserimento nelle Graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze, di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, legge 124/1999, per l’a.a. 2020/2021. L’art. 7, rubricato “Istanza di partecipazione”, al comma 4, punto e) ha previsto: “Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di accesso richiesti...qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine di presentazione dell’istanza di inserimento”. Ebbene, egli ha presentato la domanda di riconoscimento entro i termini previsti, pertanto, è stato inserito nelle GPS di Caserta dell’a.s. 2020/2021 per la classe di concorso che qui interessa ADSS al posto n. 197 con punti 41,00. Egli, inoltre, in quanto in possesso della Laurea in Scienze Giuridiche e della Laurea magistrale in Giurisprudenza nonché degli esami integrativi per la cl.co. A046, ed avendo conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A046-Scienze Giuridico-Economiche in Spagna ottenendo, come già precisato, anche il relativo Decreto di riconoscimento, è stato inserito anche nella GPS di Caserta, cl.co. A046 dell’a.s. 2020/2021 nella quale, tutt’oggi, risulta inserito. Dopo un anno, del tutto inaspettatamente, il ricorrente, a seguito di accesso alla propria area personale su istanze on-line, ha appreso di essere stato depennato dalla GPS di Caserta, cl.co. ADSS – Sostegno Scuola Secondaria, ripubblicata per l’a.s. 2021/2022. Segnatamente nella propria area personale, in corrispondenza della graduatoria ADSS, egli ha visualizzato la dicitura “Stato Validazione Analitica ESCLUSA” e scaricando il provvedimento in pdf ivi allegato, ha visualizzato la nota prot. n. 0025348 del 17/08/2021 del Ministero, impugnata sub d) recante, per quanto qui interessa, una generica comunicazione riferita alla non ammissibilità al riconoscimento dei “Cursi” spagnoli della Universidad Cardenal Herrera. Il ricorrente, dunque, non ha ricevuto alcun provvedimento ufficiale recante il disposto depennamento. I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di DIRITTO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE

DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; Come esposto in narrativa, il ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento nello stesso Paese ed aver ottenuto il relativo formale riconoscimento in Italia. La procedura di riconoscimento del predetto titolo, ad oggi, ancora non risulta conclusa, non avendo il Ministero dell'Università e della Ricerca adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento avviato dal ricorrente. Ciò nonostante, egli accedendo, casualmente, alla propria pagina personale, ha appreso di essere stato depennato dalla GPS di Caserta per la cl.co. ADSS, ricevendo, in tal modo, un grave ed evidente pregiudizio. Nella propria area personale, come già riferito in fatto, il ricorrente ha visualizzato il provvedimento impugnato sub d), caricato dall'Amm.ne resistente in formato pdf, che per quanto qui interessa, testualmente recita "CORSI SPAGNOLI. In merito ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera (CEU) si comunica che essi non sono ammissibili a riconoscimento, non essendo titoli ufficiali dell'ordinamento di formazione superiore spagnolo aventi cioè valore legale in Spagna. Di conseguenza, come "titoli propri", sforniti di ufficialità nello Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall'ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14/01/2021". Quanto affermato dal Ministero è del tutto destituito di ogni fondamento e si pone, altresì, in contrasto con quanto in merito sancito dalla normativa comunitaria. In primis preme rilevare che la nota allegata dal Ministero nella pagina personale del ricorrente, non può produrre effetti nei confronti del docente De Maio, in quanto generica. Il Mur, infatti, ha ritenuto opportuno evadere le istanze presentate da docenti precari da una vita, costretti a ricorrere ad una vera e propria migrazione intellettuale pur di ottenere una stabilità lavorativa, con una mera nota recante, sostanzialmente, un rigetto collettivo, non contemplato dal nostro ordinamento. Tale avviso, dunque, per sua stessa natura, non è idoneo ad esplicare gli effetti a cui è preordinato e, quindi, a raggiungere lo scopo perseguito dal Mur. Appare, inoltre, decisamente discutibile la natura stessa dell'atto di rigetto, di non facile identificazione, nonché la anomala ed atipica modalità dell'apposizione dl rigetto contestato, trattandosi di un avviso/nota di rigetto non solo collettivo ma anche emesso in assenza di alcuna valutazione istruttoria in riferimento alle singole istanze di riconoscimento presentate dagli interessati. L'atto impugnato, infatti, è illegittimo in quanto privo di idonea motivazione e, soprattutto, in quanto emesso in assenza di alcuna valutazione istruttoria in riferimento alla singola istanza di riconoscimento presentata dall'interessato, circostanza questa, che non garantisce tutela alla posizione giuridica soggettiva di titolarità del ricorrente. Da qui ne deriva che l'atto de quo è stato adottato in violazione sia delle norme interne del nostro ordinamento che, come già riferito, delle norme del Diritto dell'Unione Europea. L'Ordinamento italiano, infatti, riconosce il diritto di ogni stante ad ottenere una valutazione istruttoria individuale in ordine alla richiesta protocollata afferente al riconoscimento dei titoli. Risulta, pertanto, illegittimo il diniego cumulativo opposto! Invero, l'istanza individuale presentata dal ricorrente, non poteva essere respinta con una nota recante un "rigetto collettivo", dovendo, invece, la singola istanza di riconoscimento essere necessariamente sottoposta ad un'attenta ed individuale valutazione istruttoria. Del tutto

arbitrariamente e, con un provvedimento certamente anomalo e atipico, invece, il Mur ha adottato una nota di rigetto collettivo. Il *modus operandi* posto in essere da parte resistente, dunque, è del tutto illegittimo, in ragione della mancata esecuzione di una valutazione istruttoria. Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che, pertanto, vanno annullati. 2) VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; Nel caso di specie, emerge chiaramente come le Amm.ni resistenti, in violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di buon andamento ed imparzialità, che governano l'agere amministrativo, abbiano operato illegittimamente. Il depennamento subito dal ricorrente, infatti, è stato eseguito dall'Atp di Caserta, carente di alcun potere in tal senso. L'Ambito, infatti, non avrebbe potuto disporre il depennamento del ricorrente in assenza, tra l'altro, del recepimento di un provvedimento espresso ed individuale adottato dal Ministero a conclusione del procedimento di riconoscimento regolarmente avviato da parte dell'istante ed ancora pendente in quanto non concluso e in deroga, tra l'altro, rispetto al principio generale di ammissione, previsto dalla stessa Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020. Tale *modus operandi* confligge con la stessa *lex specialis* di indizione delle GPS, che all'art. 7, rubricato "Istanza di partecipazione", al comma 4, punto e) ha previsto: "Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di accesso richiesti...qualora il titolo sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine di presentazione dell'istanza di inserimento". Orbene nonostante il ricorrente soddisfi i requisiti suindicati, illegittimamente e contraddittoriamente è stato depennamento dalla GSP, senza alcun provvedimento espresso e con il procedimento di riconoscimento ancora in corso, in violazione della disposizione della stessa *lex specialis*, senza alcuna motivazione logica. Si segnala l'orientamento del giudice amministrativo che ha evidenziato la contraddittorietà dell'agere amministrativo in merito alle ammissioni con riserva consentite dagli stessi bandi d'indizione di procedure concorsuali, il cui principio è estendibile al caso di specie: "sono ritenute "fondate le censure di contraddittorietà dell'agere amministrativo consistente nell'aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso... contempla proprio l'ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data...il titolo di abilitazione all'estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione... Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario...e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimentale conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa

ammissione con riserva risulterebbe *tamquam non esset*". (Cfr sentenza n. 3400 del 2019 TAR Lazio Sezione Terza Bis). Anche per tale verso, dunque, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90, ARTT. 7 E 10 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; Si aggiunge, altresì, che nel caso di specie, il disposto depennamento, non è stato neppure preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990 e dell'art.10 co.1 lett b) della L.n.241/1990 che prevede espressamente come "i soggetti di cui all'art.7hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento". Orbene, nessuna possibilità è stata concessa al ricorrente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis* per l'ammissione con riserva, in evidente violazione della norma della legge n. 241/90, che costituisce un presidio indefettibile di garanzia del principio del contraddittorio tra pubblica amministrazione e amministrato. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Campania 4235/04, Sezione Terza; Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). Ed il Consiglio di Stato ancora "A norma della legge 241/1990 deve sempre essere garantita all'interessato la piena effettiva della partecipazione procedimentale mediante la produzione di memorie ed osservazioni scritte che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare secondo l'articolo 7 della L.n.241/1990, dando espressa e puntuale adeguata ragione nella motivazione del provvedimento finale dell'eventuale mancato accoglimento delle stesse". (Consiglio Di Stato Sez V 4 novembre 2014 n. 5447). Il TAR Campania (SA) Sez. II nella sentenza n. 361 del 11 marzo 2020, inoltre, ha affermato quanto segue "La funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo mediante la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere gli interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all'azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della Pubblica amministrazione mediante una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell'interesse pubblico; se ciò non comporta che l'Amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l'Amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della rituale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento". (TAR Campania (SA) Sez. II nella sentenza n. 361 del 11 marzo 2020). Ebbene, appare evidente l'illegittimo comportamento serbato dall'Amm.ne i cui effetti si riverberano sui provvedimenti dalla stessa adottati ed in questa sede impugnati.

4) ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA DI RIGETTO COLLETTIVO; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA; VIOLAZIONE ART. 38 DLGS. 165/01; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; E' dunque evidente come parte resistente con palese

difetto di istruttoria, non abbia disposto alcuna valutazione in merito alla documentazione presentata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della istanza, contravvenendo alla specifica normativa italiana ed europea. La Convenzione di Lisbona stabilisce il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio e la necessità che la relativa procedura sia trasparente, coerente e affidabile. Come esposto in narrativa, il ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046-Scienze Giuridico-Economiche nello stesso Paese ed aver ottenuto il relativo formale riconoscimento in Italia, con decreto del Ministero dell'Istruzione emesso in data 16.12.2020, con prot. n. 2111. Il Corso Superiore di Specializzazione per il sostegno Educativo, infatti, è riservato esclusivamente agli abilitati alla docenza, secondo i diversi ordini d'insegnamento. È appena il caso di precisare che l'Università spagnola ha rilasciato al docente ricorrente un certificato in cui si attesta il conseguimento della specializzazione in "Assistenza ai Bisogni Speciali di Sostegno Educativo", munito di dichiarazione di valore del Consolato. Il titolo posseduto dall'odierno ricorrente, dunque, è riconosciuto dalle Autorità spagnole e permette al ricorrente di poter esercitare la professione di insegnante di sostegno in Spagna. Quanto affermato dal Ministero nella nota collettiva impugnata sub d), secondo cui i "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera (CEU) si comunica che essi non sono ammissibili a riconoscimento, non essendo titoli ufficiali dell'ordinamento di formazione superiore spagnolo aventi cioè valore legale in Spagna. Di conseguenza, come "titoli propri", sforniti di ufficialità nello Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall'ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14/01/2021", quindi è del tutto destituito di fondamento ed assolutamente errato!!! La sentenza emessa dal Tar Lazio n. 191/2021, si limita a riportare pedissequamente quanto acriticamente sostenuto nel relativo giudizio dall'Amm.ne senza aver preventivamente proceduto alla dovuta istruttoria. In egual modo, nel caso di specie, il Ministero illegittimamente ha emesso la predetta nota di rigetto collettivo senza procedere alla doverosa istruttoria della pratica basata sul valore accademico del corso e rispetto al percorso formativo seguito in confronto a quanto stabilito dall'ordinamento italiano. Il Ministero avrebbe dovuto valutare la validità del corso secondo quanto riportato dalla dichiarazione di valore assegnato dal Consolato italiano competente che attesta il valore accademico e curriculare del titolo di "Curso Superior de Especializacion en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo". Il Ministero resistente, invece, non ha valutato il livello delle conoscenze acquisite tramite il titolo estero. Il Corso di specializzazione al sostegno seguito dal ricorrente, è un corso di studi di formazione post laurea di 1.500 ore e 60 crediti, con prove di verifica intermedie e finali, per l'approfondimento del sostegno nei diversi gradi di istruzione, attraverso la partecipazione a laboratori specifici ed, infine, lo svolgimento di un periodo di tirocinio, pari ad almeno 14 ECTS/CFU a seconda del ciclo di formazione di interesse da svolgersi presso i centri pubblici di insegnamento convenzionati e accreditati presso l'Università. Le tematiche oggetto del Corso riguardano il trattamento educativo dei bisogni educativi speciali, per le specifiche Difficoltà di Apprendimento (D.E.A.), il disturbo di attenzione con o senza iperattività (ADHD), le condizioni speciali o personali anche rispetto al percorso scolastico (ECOPHE),

inserimento tardivo al sistema educativo (INTARSE) e la gestione degli alunni con alta capacità intellettuale (ALCAIN). I riferiti bisogni educativi speciali richiedono un'educazione di sostegno specifico ed, infatti, il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di far conoscere le nozioni di base psicologica, educative e di diversità sociale e di approfondire così le differenti esigenze specifiche per il supporto educativo, da un punto di vista inclusivo. L'Università spagnola offre agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare le diversità, al fine di specializzare i docenti a sviluppare una chiara metodologia di intervento per le specifiche esigenze di supporto educativo e promuovere lo sviluppo di processi di inclusione educativa e di attenzione alla diversità con il supporto di professionisti qualificati. In ordine ai laboratori specifici ed al periodo di pratica, preme evidenziare, altresì, che trattasi di attività condotte in presenza, privilegiando le forme di apprendimento cooperativo e collaborativo, nonché metacognitive, anche attraverso lavori di gruppo, simulatori di ricerca applicata, esperienze in tempo reale o anche situazioni simulate, nonché attraverso esperienze applicative relative alle attività di formazione nei settori disciplinari specifici dell'insegnamento. Si evidenzia, altresì, che il Legislatore spagnolo con la Ley Orgànica n 2 del 3/05/2006 e ss.mm. del 2018, ha riservato molta rilevanza alla diversità dell'alunno ed alla prevenzione delle difficoltà dell'insegnamento stabilendo la necessità che l'educazione coniughi il principio di un'educazione comune con il sostegno alla diversità degli alunni che presentano disabilità, permettendo ai centri di formazione l'adozione delle misure organizzative e curriculari che risultano più adeguate ai bisogni dei propri alunni, in modo flessibile e secondo una propria autonoma pedagogia. Il preambolo della riferita legge spagnola, testualmente, recita "La risposta educativa adeguata a tutti gli studenti è concepita dal principio di inclusione, fermo restando che solo così si garantisce lo sviluppo di tutti, si favorisce l'equità e si contribuisce ad una maggiore coesione sociale. L'attenzione alla diversità è un'esigenza che abbraccia tutte le fasi educative e tutti gli studenti. Si tratta, in altre parole, di contemplare la diversità degli studenti e delle studentesse come un principio e non come una misura che corrisponde ai bisogni di pochi. La Legge si occupa anche della compensazione delle disuguaglianze attraverso programmi specifici sviluppati nei centri educativi o in aree geografiche dove è necessario un intervento educativo compensativo, e attraverso borse di studio e sussidi allo studio, che mirano a garantire il diritto allo studio agli studenti con condizioni socioeconomiche sfavorevoli. La programmazione della scolarizzazione nei centri concertati pubblici e privati deve garantire un'adeguata ed equilibrata distribuzione tra le scuole degli studenti bisognosi di sostegno educativo". Nel disciplinare l'educazione secondaria obbligatoria, l'art. 22 della legge affida alle Amministrazioni Educative la disciplina delle misure di sostegno alla diversità, sia in termini organizzativi che curriculari, per consentire ai centri di formazione, nell'esercizio della loro autonomia, un'organizzazione flessibile degli insegnamenti. In tal modo, le misure di sostegno alla diversità che essi adottano, saranno orientate al conseguimento degli obiettivi della scolarità secondaria obbligatoria per tutti gli studenti e non possono in nessun caso condurre ad una discriminazione che impedisca di conseguire gli obiettivi e le qualifiche corrispondenti. I centri sviluppano le loro proposte pedagogiche per questa fase di scolarizzazione in considerazione dell'attenzione alla diversità e di accesso a tutti gli studenti all'educazione comune. In aggiunta, i centri, dovranno scegliere i metodi che tengano conto dei diversi ritmi di apprendimento degli studenti, agevolare la capacità di imparare da loro stessi e promuovere

il lavoro di squadra. Il Titolo II della Legge sull'equità nell'educazione, dedica un intero capo agli alunni con necessità specifiche di sostegno educativo. All'art. 71 delega le Amministrazioni educative di stabilire le risorse necessarie per gli alunni che richiedano un'attenzione educativa differente dall'ordinaria, in quanto presentano necessità educative speciali per difficoltà specifiche dell'apprendimento. Al successivo articolo la legge afferma che le Amm.ni educative disporranno del corpo docenti specializzati nell'area corrispondente e di professionisti qualificati nel settore. Al contempo le Amm.ni educative promuoveranno la formazione del corpo docenti e degli altri professionisti relativi al trattamento degli alunni con necessità specifica di sostegno educativo e potranno, altresì, collaborare con altre Amm.ni pubbliche o private senza scopo di lucro, o istituzioni e associazioni, per favorire la scolarizzazione gratuita ed una migliore incorporazione di questi alunni nel centro educativo. Agli articoli 100 e succ., la legge stabilisce i requisiti e le modalità di accesso per l'insegnamento nelle scuole pubbliche e private individuando le caratteristiche del titolo abilitante (c.d. Master de Profesorado), in quanto formazione iniziale per l'accesso alla professione di docente secondo i diversi percorsi organizzati dalle Università accreditate presso il Ministero dell'Educazione, in conformità agli standard formativi previsti dalla direttiva europea sui riconoscimenti professionali. Difatti, per esercitare la professione di docente è necessario possedere i titoli accademici corrispondenti ed una formazione pedagogica e didattica stabilita dal Governo per ciascun insegnamento, ma tra queste non è prevista la specializzazione sul sostegno. Diversamente viene disciplinata la formazione permanente dei docenti, la quale rappresenta un diritto ed un obbligo per tutti i docenti, una responsabilità delle Amm.ni educative e dei propri centri di formazione, che sono tenuti a pianificare le attività di formazione, garantendo un'offerta diversificata e gratuita delle attività. Dalle argomentazioni che precedono ne deriva che la legge nazionale spagnola non prevede una formazione specifica per il sostegno ma delega le Autorità educative locali di individuare le esigenze del sostegno nel proprio ambito di azione e di dotare le scuole del necessario supporto educativo agli studenti con disabilità, secondo i disturbi tipizzati. I singoli Istituti, quindi, valutano i curricula dei docenti e le attività svolte per affidare gli incarichi di sostegno agli insegnanti in considerazione della classe di concorso e la materia in cui gli stessi sono abilitati. La formazione permanente degli insegnanti è un diritto e un obbligo professionale garantito anche a livello europeo e, mentre in Spagna le Comunità Autonome legittimano gli istituti e le Università accreditate a fornire formazione continua agli abilitati all'insegnamento, per specializzarsi nell'ambito del sostegno e per rispondere alle richieste locali dei centri di formazione pubblici e privati, in Italia i posti riservati al sostegno e la relativa abilitazione sono limitati dalle risorse individuate a livello nazionale. In virtù delle argomentazioni che precedono, atteso che il ricorrente è in possesso di un titolo che consente di esercitare la professione nello Stato membro in cui è stato conseguito, non sussiste alcuna preclusione all'avvio ed alla positiva conclusione dell'iter di riconoscimento nello Stato di destinazione, in questo caso, l'Italia. L'amm.ne resistente, con la condotta posta in essere, ha violato anche quanto disposto dall'art. 38 della TUPI, il quale recita "Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i

titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico". Il Ministero, quindi, ha l'obbligo, per quanto di sua competenza, di provvedere all'istanza di riconoscimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso al fine di consentire all'istante di inserire il titolo di specializzazione di sostegno conseguito all'estero. Da qui ne deriva la piena validità ed ufficialità del Corso di sostegno spagnolo seguito dalla ricorrente ed il diritto della stessa ad ottenerne il riconoscimento in Italia.

5) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO Il provvedimento di rigetto impugnato risulta illegittimo anche perché non reca alcuna specifica valutazione del titolo conseguito all'estero dal ricorrente, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione sul sostegno. In ossequio ai predetti principi, la Corte di Giustizia Europea, ha affermato che ciascuno Stato Membro, a cui si rivolge un cittadino di altro paese per ottenere il riconoscimento del proprio titolo, deve disporre una valutazione del titolo stesso in bonam partem, cioè finalizzata in via di principio alla salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione. Precisamente il 29/03/2019, la Commissione Europea, in una lettera di risposta, ha sottolineato che «la valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve essere effettuata esclusivamente alla luce del livello delle conoscenze e delle qualifiche che il suo titolare può presumere di possedere alla luce di tale diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione a cui si riferisce il diploma». Orbene, come riportato nella propria missiva dalla stessa Commissione Europea, non è necessaria l'assoluta identità tra i titoli confrontati, quanto, piuttosto, una mera equivalenza tra gli stessi per giungere al riconoscimento conseguito all'estero. Qualora il Ministero non ritenesse equivalenti i titoli dei due diversi ordinamenti, anziché rigettare tout court l'istanza presentata dal docente, dovrebbe valutare singolarmente i vari casi e, eventualmente, disporre delle misure compensative, come ad esempio degli esami universitari integrativi, che colmino la distanza tra i titoli dei due diversi ordinamenti appartenenti all'Unione Europea. (Cfr. risposta della Commissione europea CHAP-2018-2457-2458-02090 del 29.03.19; Corte di Giustizia Europea, sentenza "Morgenbesser" del 13 novembre 2003 C-313/2001; sentenza "Heylens" 15 ottobre 1987 C-222/86; sentenza "Vlassopoulou" del 07 maggio 1991 C-340/89; sentenza "Aguirre Borrell" del 07 maggio 1992 C- 104/91).

La nota di rigetto impugnata, quindi, va annullata in quanto l'Amministrazione resistente non ha posto in essere alcuna istruttoria del titolo de quo, limitandosi ad emettere un giudizio privo di alcun fondamento.

6) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO Si precisa che l'odierno ricorrente ha deciso di conseguire l'abilitazione in Spagna spinto da un forte senso di frustrazione, dovuto alla situazione di precariato in cui è stato confinato. Tale scelta ha comportato per lo stesso un sacrificio di non poco conto. Il percorso intrapreso ha rappresentato per il ricorrente un impegno formativo serio, affrontato con diligenza, ha dovuto imparare la lingua spagnola per poter

affrontare esami di livello universitario ed ha dovuto intraprendere un lungo viaggio che l'ha costretto ad allontanarsi per lunghi periodi dai propri affetti. L'emigrazione intellettuale dallo stesso operata, quindi, non è stata frutto di una scelta effimera, bensì sofferta, pur di poter ottenere una collocazione stabile e definitiva nel mondo del lavoro. In virtù del *cursus studiorum* intrapreso, l'odierno ricorrente ha il diritto di ottenere una valutazione istruttoria analitica anche in ordine alla propria preparazione, considerando, eventualmente, l'opportunità di procedere ad un'integrazione. Il percorso intrapreso dall'odierno ricorrente è del tutto legittimo caratterizzato da tutti i requisiti utili per poter avviare un procedimento di riconoscimento della abilitazione conseguita.

DOMANDA CAUTELARE: I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Si consideri, che il docente ricorrente ha conseguito un titolo professionale legale seguendo un valido percorso di abilitazione presso uno Stato membro dell'UE, in ossequio al principio della libera circolazione dei saperi e delle professioni. All'esito di tale percorso, lo stesso ha ottenuto, infatti, dall'Università spagnola un'attestazione concernente la certificazione riguardante le competenze per la professione di docente di sostegno, maturate attraverso il completamento con successo di un programma accreditato di formazione psicopedagogica. Il ricorrente possiede, dunque, una qualifica professionale che, in virtù della norma dello Stato membro ove è stata conseguita, permette l'esercizio della professione di docente di sostegno abilitato all'insegnamento. Il ricorrente, docente precario, costretto a conseguire l'abilitazione in Spagna, pur di ottenere una stabilità lavorativa, nonostante sia in possesso di un titolo valido ed efficace, si è visto depennare dalla GPS Sostegno senza ricevere alcun provvedimento ufficiale e personale e, quindi, nonostante la procedura di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, fosse ancora pendente e, quindi, non ancora conclusa. Il Ministero resistente, infatti, si ribadisce, ancora non ha concluso il procedimento di riconoscimento regolarmente avviato da parte ricorrente. Il disposto depennamento, dunque, oltre ad essere illegittimo *ex sé*, è stato adottato anche in palese violazione della *lex specialis* che consente l'inserimento nelle GSP ai docenti in possesso del titolo estero e che abbiano avviato, entro il termine di presentazione della domanda, il procedimento per il riconoscimento del titolo in Italia e non abbiano ancora ricevuto risposta. Recentemente, in ordine a fattispecie analoga a quella per cui è causa, il Tar Lazio Sezione Terza bis con Decreto Presidenziale n.4484/2021 ha accolto la domandata tutela cautelare di un ricorrente disponendone l'ammissione con riserva nella GPS Sostegno.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE: In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che il ricorrente non può ricevere convocazione dalla GPS Sostegno di cui è causa, con evidente nocumento alla propria attività accademica non giustificato da superiori interessi e rilevante ai sensi dell'art. 34 Cost. appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con Decreto Presidenziale inaudita altera parte di reinserire il ricorrente con riserva nella GPS Sostegno ADSS della Provincia di Caserta.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore. Si precisa, inoltre, che, trattandosi di pubblico impiego, sarà versato l'importo di € 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce al presente atto.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 5827/2021 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 19 ottobre 2021, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 25 ottobre 2021, sul ricorso R.G. n. 9321/2021 e nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio (richiamata nell'ordinanza n. 5827/2021).

ELENCO NOMINATIVI INSERITI NELLE GPS PER LA PROVINCIA DI CASERTA PER LA CLASSE DI CONCORSO ADSS

1. SANTONASTASO FRANCESCA
2. PICCOLO GIOVANNA
3. CASSANDRA MILENA
4. MOCCIA ROSALBA
5. GALARDO MARIA
6. LAURENZA ANNA
7. PARRILLO ANTONIO
8. LUPO MARCELLA
9. DEL PRETE ANGELA
10. TORNINCASA CARMINE
11. OMINTO ROBERTO
12. TARRA VINCENZA
13. MORRA FABIO
14. CAMPANILE MARIA
15. RIENZO CARMELA
16. BRISADOLA FLORIANNA
17. CORTESE SANDRA
18. CAPARCO ERNESTA
19. MARZIALI ANGELA
20. CONTE ERMINIA
21. SACCONI ANNARITA
22. COSCIA MARIA
23. D'ANGELLA LUCIANA MARIA SANITA
24. SIBILLO ROSSELLA
25. CUTOLO EMANUELA
26. PERNA CARMELA
27. ATTADEMO MARIA
28. LETIZIA MATILDE
29. PETRICCIONE LAURA

30. GUERRIERO PASQUALE
31. GENOVESE CORRADO
32. SAGLIOCCO ANTONIO
33. DI MEOLA ANNA
34. DE LAURENTIS MORENA CARLA
35. MARINIELLO MARIA
36. SCIALLA RAFFAELE
37. IOVINE MICHELA
38. CORVINO GABRIELLA MARIA
39. MANCINI MARIA RITA
40. CAMPOMORTO RAFFAELA
41. PANARO MARIA
42. GIUSTO GIUSEPPINA
43. LETIZIA ORIANA
44. PALMIERI CRISTINA
45. MAROTTA RITA
46. DIANA SILVIO
47. GRILLO ESTERINA
48. PICONE NATHALIE
49. GALLINA ROSA
50. ERRICO ANNA
51. VERDE MARCO
52. CERULLO GIUSEPPINA
53. CESARO MARIA LOURDES
54. PALMIERI AGNESE
55. PAGANO GIUSEPPE
56. CESARO EMILIA
57. VENTRONE ANNETTA
58. TARTAGLIONE EMILIA
59. CAMPANIELLO LORETA
60. MASSIMO CARMELA
61. MATTIELLO LUCIA
62. DE CHIARA PINA
63. RUSSO ANNARITA
64. MOSCATIELLO AGNESE
65. FAVA GERARDO
66. MASSARO STEFANIA
67. BURO FLORIANA
68. SCIMIA PAOLO
69. DELLA VALLE FILOMENA
70. MEO ROSSELLA
71. SCALZONE SOFIA
72. FORMATO MARILENA
73. GAGLIARDI ANTONIO
74. ABBATE ANTONIETTA
75. SIGNORE LUCIAMENA TITTI
76. SCAPINELLI MIRIAM CONSIGLIA
77. CECERE VALERIA
78. D'AGOSTINO GIOVANNA
79. DELLA MARCA FILOMENA
80. SCHIAVONE MARIA GRAZIA
81. FUSCO ALESSANDRA
82. DEL GALDO STEFANIA
83. DI BUCCIO DANIELA
84. ZEPPA LUCIA
85. FERRITTO ANNA GRAZIA LUCIA

86. DE FILIPPO ANTONELLA
87. PAPALE CRESCENZO
88. SQUEGLIA GIOVANNI
89. ALTIERO MARCELLA
90. MAIOLICA GIUSEPPE
91. BARBATO TERESA
92. PETITO ANNALISA
93. TANGREDI LUIGI
94. PALOMBA MARIA CONCETTA
95. SANSONE GIUSEPPINA
96. FINELLI ANTONIO
97. PIETRARCA VALERIA
98. SAVY FRANCESCA
99. GIARDIELLO ALESSANDRA ANNA
100. DI MAURO STEFANIA
101. GOLIA GIULIANA
102. CAPPABIANCA PASQUALE
103. CINQUEGRANA GIUSTINA
104. MENDITTO SALVATORE
105. CECERE CHIARA
106. ALTIERI CARMELA
107. CALENZO ELVIRA
108. GIUSTO VINCENZA
109. CAIAZZA IMMACOLATA
110. VITTORELLI MARIA MICHELA
111. MAIETTA ANTONIETTA
112. RAUCCI ROSSELLA
113. TODISCO FLORINDA
114. ROMANO EMANUELE
115. ROMANO ENRICA
116. GATTORDO ROSARIA
117. GRANIERI ENRICA ROSA
118. DE CRESCENZO FRANCESCA
119. VITOLO MILENA
120. LAGRAVANESE MARILENA
121. DIANA GIACOMO
122. RONZA ALESSANDRA
123. D'ALESSANDRO DINA
124. ZIACO BARBARA
125. RICCIO LOREDANA
126. MARTINO OFELIA
127. ROMANUCCI NELLO
128. LONGO ANNA
129. CORVINO MARCO
130. BOTTONE ANNA
131. SAGLIOCCO FRANCESCO
132. PEZZELLA MARIA
133. BUZZO VALENTINA
134. CELLI ERMINIA
135. DAMIANO ROBERTA
136. MINIERI TOMMASINA GRAZIA
137. GRASSI MICHELA
138. DELLA MEDAGLIA GIUSEPPINA
139. ANTONELLI MICHELE
140. AIEZZA CARMINE
141. CANTILE MARIA CLAUDIA

142. BOVENZI ANITA
143. GRASSIA ROSARIA
144. NATALE FRANCESCA
145. GALANO ANTONIETTA
146. TESSITORE DOMENICO
147. PAGLIUCA IOLANDA
148. BORTONE GIUSY FLORENZIA
149. MOTTOLA PIER PAOLO
150. MASSA PAOLA
151. DI FEOLA KATJA
152. TORNINCASA MARTINA
153. ARMANNO PASQUALINA
154. FOGLIA ELIANA
155. PAGLIUCA MARIA ROSARIA
156. PUOCCI ROSA
157. CANTILE ANTONIO
158. MINGIONE MARIANGELA
159. FARULLO MICHELA
160. GAGLIARDI ILARIA
161. LITTERA GIOVANNA
162. MOSCHESE TERESINA
163. DONVITO MONICA
164. LANDOLFI FLORIANA
165. MONFREGOLA MARIA
166. DI FUCCIA MARISA
167. FORMOLA LUIGI
168. BECCHIMANZI CRISTINA
169. TAMBURRINI MARIA ASSUNTA
170. FROLLINI VALERIA
171. MIRTO CONSUELO
172. ALOISI DARIA
173. FEOLA GIOVANNA
174. CAPEZZUTO CARMEN
175. D'ANGELO FRANCESCA
176. DI GIOVANNI ANNALISA
177. DE GENNARO LAURA
178. FIORINELLI FLAVIA
179. RUSSO MARIA PIA
180. BIGLIETTO FEDERICA
181. DI MARCO GIULIANO MARAT
182. TROTTA GIOVANNA
183. PARISI EMILIA
184. SILVESTRE ANNA
185. IZZO ENRICO
186. PALMIERI GIANLUCA
187. PANICO PASQUALE MASSIMILIANO
188. GRIECO PASQUALINA
189. ZARRILLO TERESA
190. CHIODI PAOLO
191. DE LUCA VINCENZO
192. RAGOZZINO MARIA
193. MAFFETTONE MARGHERITA
194. AMBROSINO MICHELA
195. SANTORO SERGIO
196. MISSANA UGO
197. PAOLO CONCETTA

198. TESTA LUCIANO
199. DI SALVO MARIA ROSARIA
200. RICCARDI MANUELA
201. TERZO DANILA
202. DI GIACINTO SERAFINA
203. DE MATTEIS GIANLUCA
204. CRISCIONE ROSSELLA
205. COSCETTA ESTER MICHELA
206. DE ANGELIS RITA
207. MONTANO GIUSEPPE
208. RAUCCI GIORGIO
209. LUBRANO VALERIA
210. NOCERINO ARMANDO
211. ROSSETTI GEMMA ANNA
212. CAPOTOSTO ALBA
213. DI SANO ANTONELLA
214. MARCHIONE ROSA
215. SASSO MORENO
216. DI MAIO ROSA
217. DE GREGORIO GENNARO DANILO
218. PAOLISSO DEBORA
219. IODICE DANIELA
220. DI MARCO MARIA
221. FUSCO BEATRICE
222. MARRANDINO LUCIA
223. PICCOLO MONICA
224. RUSSO ANNA
225. PALUMBO CONCETTA
226. GIULIANI PIERLUIGI FRANCESCO
227. CIARAFFA NICOLA
228. CECERE GIOVANNA
229. COCCHIS LIVIA
230. BRETTO ILENIA
231. SUSSOLANO VIRGINIA
232. ARENELLA FRANCESCA
233. PALMIERI ANNAMARIA
234. GIGLIO MARGHERITA
235. SASSO MANUEL
236. CARFAGNA CARLA
237. D'AVINO GIUSI
238. COPPOLA ASSUNTA
239. MACERA LETIZIA
240. AIETA ANNA
241. MARRONE ROSALBA
242. CHIATTO RAFFAELA
243. SCARDONE EVA
244. IORIO ASSUNTA
245. DI BUONO CARLOTTA
246. FRETTE ANTONELLA
247. DE CHIARA FRANCESCO
248. CAPONE ANTONELLA
249. MASTROIANNI VINCENZA
250. CAIAZZA ALESSIA
251. AMBROSIO ANNA
252. PETRILLO VALENTINA
253. ABRONZINO GIOIA

254. TERRACCIANO TERESA
255. PARISI ANIELLO
256. MANGIACRAPA MARINA
257. RUFFO ROBERTA
258. ESPOSITO MARIACHIARA
259. ZAMBRANO MARGHERITA
260. MACCHIONE ANTONIO
261. PIROZZI FRANCESCO
262. PLUMITALLO CRISTINA
263. ZANNONE ORSOLA ADRIANA
264. VIGLIOTTI NICOLETTA
265. ZARRELLA IMMACOLATA
266. CORRENTE ORSOLA
267. DRAGONE MARIA PIA
268. CASTALDO MARIA CAROLINA
269. BONAVOLONTA' MARIA LUISA
270. GOGLIA DARIO
271. PELLEGRINO SIMONA
272. PETRULLO MARIOLINA
273. MINGIONE DANIELA
274. COPPOLA LUANA
275. CIARLEGLIO CLOTILDE
276. POLVERINO ANNALAURA
277. SANGES MARION
278. ROMANO ANNA
279. GAROFALO IVANO
280. RUGGIERO FORTUNATA
281. DI FEOLA SIMEONE
282. MASTRANGELO DANIELA
283. PETRELLA FRANCESCA
284. ERRICO DIANA
285. MONACO MARIANNA
286. DI MEO DORA
287. MAZZEO GIANLUCA
288. NAPOLANO NUNZIA
289. CASOLARO ANTONELLA
290. COSCO VALENTINA
291. CRISTIANO GIUSEPPINA
292. MICCO MIRIAM
293. CIMMINO ANTONIO
294. TROTTA TERESA
295. FASANO NADIA
296. ANTONUCCI SARA
297. FALCO ANTONELLA
298. SALVATI MARCO
299. FONTI CLAUDIA ROSA PIA
300. SALANTI LUISA
301. IOELE CLEMENTINA
302. NOZZOLILLO CAROLINA
303. ALBERICO ANGELA
304. MATTEI LUCA
305. CRISTIANO ALESSANDRA
306. MANDATO LUCIA
307. MIGLIOZZI EMILIO
308. TREMATERRA LIA
309. CASSESE ANTONIO

- 310. CORVINO GIUSEPPINA
- 311. PETRELLA CATERINA
- 312. LOMBARDI ALESSANDRA
- 313. RICCIARDI BARBARA

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta